

AUDIZIONE CISL

presso la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C.114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C.344 Candiani, C443Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare".

(Roma, 31 luglio 2024)

La Cisl ritiene apprezzabile l'intento del legislatore di intervenire per definire una legge nazionale che, al contempo, miri a riconoscere la figura del caregiver e a fornirle sostegno e tutele.

Se dall'esame dei singoli testi delle Proposte di legge emerge come nessuna sviluppi in maniera esaustiva tutti gli aspetti che andrebbero considerati nell'opera, va contestualmente riconosciuto che valutandole in modo complementare nella loro complessità una larga parte delle questioni che consideriamo cruciali trovano trattazione.

Riguardo ad un auspicato ed organico quadro di ricomposizione tematica rimandiamo allo specifico Position paper Cisl, redatto da un apposito Gruppo di lavoro interno al quale hanno preso parte le strutture regionali, i Dipartimenti confederali e la Federazione Nazionale dei Pensionati, e che alleghiamo alla presente memoria.

Più nello specifico invece, per ciò che attiene agli specifici snodi affrontati dalle Proposte di legge in esame precisiamo quanto segue:

- Definizione

Il caregiver svolge la propria attività in modo volontario e non professionale.

E' importante giungere ad una definizione ampia e inclusiva, che tenga conto delle diverse realtà esistenti, estese anche alla rete affettiva e amicale stabile, e non introduca limiti ad esse, come propongono **l'AC 1426 Malavasi e l'AC443 Faraone**. Nella limitatezza degli stanziamenti, sarà poi possibile prevedere una gradualità di accesso alle agevolazioni economiche, al riconoscimento contributivo e agli ulteriori istituti evidenziati, differenziata secondo ordini di priorità, che potranno essere relativi alla convivenza, alla durata dell'assistenza e al grado di parentela (con priorità a coniuge/altra parte dell'unione civile/convivente di fatto e al familiare o affine entro il secondo grado).

Sarà inoltre importante consentire la nomina di caregiver "secondari", in aggiunta a quello "principale", ad esempio nel caso dei due genitori di figlia o figlio con disabilità, coerentemente con quanto proposto dall' **dell'AC1426 Malavasi**.

- Persona con disabilità assistita

Tutte le persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo devono poter nominare il proprio caregiver, senza limitazioni. Tale ampia definizione intende fare riferimento certamente alle persone

con disabilità in condizione di gravità e alle persone anziane non autosufficienti, senza limitazioni legate alla capacità di intendere e volere, in coerenza tra le altre con le proposte dell'AC 443 Faraone.

– Procedura di riconoscimento e modalità di scelta

Dovrà essere unificata a livello nazionale, semplici e rapide nei tempi (importante fissare una durata massima dell'intervento). Sarà opportuno consentire anche nomine protempore nelle more della definizione della procedura.

La procedura sarà attivabile dalla persona con disabilità stessa, dai genitori in caso di persona assistita di minore età, dai tutori e curatori in caso di persona con disabilità interdetta o incapace, o dall'amministratore di sostegno. La persona con disabilità assistita dovrà manifestare la volontà di nomina e revoca del caregiver con evidenza, come indicato dall'**AC 443 Faraone, dall'AC 114 Panizzut e dall'AC 1461 Tenerini**, e attraverso scrittura privata o sottoscrizione del PAI o, se le condizioni non lo consentono, attraverso altre procedure definite (es. videoregistrazione), anche con le diverse specifiche in relazione al "principale" e agli eventuali "secondari". Dovranno essere previste procedure di garanzia di continuità al passaggio alla maggiore età e non ci dovranno essere incombenze burocratiche per il passaggio all'età anziana della persona assistita. Dovrà essere prevista l'interruzione automatica del riconoscimento in caso di formalizzazione dell'indisponibilità del caregiver indicato e in caso di decesso dell'assistito. Dovrà essere sempre possibile la sostituzione del caregiver, principale e secondario. Potrà essere utile prevedere una card che dia evidenza del riconoscimento e indichi sia il nome del caregiver che quello della persona con disabilità assistita (es. caregiver card o inserimento nella carta sanitaria/fascicolo sanitario elettronico).

– Indennità di cura

Una eventuale indennità economica rivolta al caregiver potrebbe rispondere al duplice obiettivo di riconoscere il loro ruolo e sostenere il reddito di un nucleo familiare al cui interno vi è un disabile gravissimo o non autosufficiente, considerato che questa condizione rappresenta spesso una causa di impoverimento. Certamente un sostegno economico dovrà essere rivolto al solo caregiver principale (come indicato anche dall'**AC 998 Ciani**), avere un rilievo indennitario, potrà essere variabile e dovrà essere assoggettato alla prova dei mezzi, applicando l'ISEE – come previsto anche dall'**AC1426 Malavasi** in relazione alla proposta di Bonus - all'interno della platea definita come prioritaria in base ad indicatori preventivamente indicati (come convivenza, durata dell'assistenza e grado di parentela). Per la messa a punto dell'istituto sarà essenziale valutare la numerosità del target attraverso un monitoraggio, come indicato dall'**AC 1461 Tenerini**.

– Riconoscimento di contributi figurativi

Riteniamo sia importante prevedere, in parziale coerenza tra le altre con le proposte dell'**AC 443 Faraone, dell'AC 1461 Tenerini, dall'AC 114 Panizzut, dall'AC 307 Conte e dell'AC1426 Malavasi**, il riconoscimento di contributi figurativi o correlati per i caregiver principali con la platea definita come prioritaria in base ad indicatori preventivamente indicati (come convivenza, durata dell'assistenza e

grado di parentela), a carico della fiscalità generale, per un determinato periodo di tempo, utili sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per l'importo, la cui durata sarà da valutare.

- Raccordi con i servizi

La figura del caregiver deve essere formalmente riconosciuta nell'ambito del processo di presa in carico sociale, socio-sanitaria e sanitaria della persona assistita, con un ruolo definito all'interno della valutazione multidimensionale, del progetto personalizzato o PAI (coerentemente con quanto proposto **dall'AC 998 Ciani, dall'AC 114 Panizzut, dall'AC 159 Serracchiani e dell'AC1426 Malavasi**), anche al fine della definizione del budget di cura, della programmazione degli interventi e della prevenzione delle emergenze. Riveste inoltre un ruolo essenziale nella definizione e implementazione del progetto di vita. Il caregiver ha inoltre diritto di essere informato anche in merito ad eventuali ulteriori opportunità del sistema di welfare a cui la persona con disabilità assistita può avere diritto, così da rispondere in modo più efficace e integrato ai suoi bisogni, come previsto dall' **dell'AC1426 Malavasi e dall'AC 1461 Tenerini**.

- LEP e LEA

In relazione al necessario adeguamento dei LEPs e dei LEA, andrà inserita nei LEA sanitari la "presa in carico" del caregiver, con la definizione di appropriati programmi di prevenzione estesi almeno alla prevenzione del burn-out e dei problemi muscolo-scheletrici legati ai carichi, coerentemente con le proposte **dell'AC 443 Faraone**. Una particolare attenzione andrà garantita nei LEPs, armonizzando gli interventi con l'attuale percorso generale come indicato anche dall' **AC 443 Faraone, dall'AC 307 Conte, dall'AC 344 Candiani e dall'AC 114 Panizzut**, ai servizi di sollievo come previsto **dell'AC1426 Malavasi** e alla possibilità di formazione/informazione in relazione alla cura domestica, rilanciando le attività complementari delle Regioni. Come già previsto in relazione ai caregiver di anziani non autosufficienti, i sostegni necessari per il caregiver sono definiti in apposita sezione del PAI dell'assistito, tenuto conto anche dell'esito della valutazione dello stress e degli specifici bisogni, degli obiettivi e degli interventi a sostegno del caregiver stesso.

- Rapporto numerico Caregiver/assistiti

A tutela della persona con disabilità, sarà importante prevedere che un caregiver possa svolgere la propria attività verso più assistiti, come propone l' **AC1426 Malavasi**, ma riteniamo che vada perimetrata ad un massimo di tre persone.

- Crediti formativi e orientamento

Vanno previsti interventi di informazione e orientamento, consulenza e supporto psicologico, interventi di sostegno. Al fine di favorire l'accesso o il reinserimento lavorativo dei caregiver, andrebbero riconosciuti loro crediti formativi (come previsto **dall'AC 114 Panizzut e dall'AC 344 Candiani**) e facilitata la possibilità di accedere (es. riduzione della durata dei percorsi formativi abilitanti) ai corsi per il conseguimento della qualifica professionale di operatore socio sanitario (OSS) e di tutte le qualifiche dell'area sociale e socio-sanitaria attraverso il riconoscimento delle competenze già acquisite con

l'attività di caregiver; va inoltre previsto l'inserimento in percorsi di upskilling, reskilling e di politiche attive, come previsto **dall'AC 998 Ciani, dall'AC 344 Candiani e dall'AC 159 Serracchiani**. Sarà possibile riconoscere crediti formativi ai caregiver studenti della scuola secondaria di secondo grado, università e alta formazione (ad es. i Corsi per Disability Manager), mentre non è opportuno riconoscere l'attività ai fini dei PCTO, che hanno proprio la finalità di consentire ai ragazzi di sperimentare possibili contesti lavorativi nuovi di interesse. Sarà importante prevedere opportunità di formazione permanente per il caregiver, prevedendo anche la possibilità di riduzioni e esonero dalle tasse di iscrizione in modo da poterne favorire l'accesso, mentre riteniamo che non sia opportuno riconoscere l'attività ai fini dei PCTO/alternanza scuola-lavoro, come previsto **dall'AC 307 Conte**, in quanto hanno tali percorsi proprio la finalità di consentire ai ragazzi di sperimentare possibili contesti lavorativi nuovi di interesse dei quali non andrebbero privati.

– Tutele lavorative

La conciliazione lavoro/vita/cura rappresenta una delle esigenze fortemente avvertite dai caregiver. Andrà dunque previsto il diritto alla flessibilità di orario, come indicato dall'**AC1426 Malavasi** che però propone una semplice rimodulazione di orario e dall'**AC 159 Serracchiani** che fa genericamente riferimento alla flessibilità oraria e ai permessi, mentre appare più efficace immaginare una tipologia "standard" come ad esempio la flessibilità di due ore in entrata ed in uscita in relazione al proprio turno di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva di secondo livello la definizione di tipologie ulteriori e differenti, come già accade per la fruizione frazionata del congedo parentale. Andrà inoltre previsto il diritto allo smartworking/lavoro agile, come indicato anche dall' **dall'AC 1461 Tenerini e dall'AC 307 Conte**, a nostro avviso per almeno il 20% delle giornate di lavoro, e al part-time reversibile, facendo salvo l'intervento della contrattazione collettiva di cui all'art. 51 del Decreto legislativo n.81/2015 che disciplini gli istituti.

I permessi lavorativi ex legge 104/92, il congedo biennale straordinario e i permessi, i congedi, le aspettative e le flessibilità disciplinati dalla legge o dalla contrattazione collettiva potranno essere utilizzati dal caregiver "principale" e/o da quelli "secondari", senza inserire ulteriori limitazioni rispetto alla normativa esistente. In questa chiave, non si condividono le indicazioni previste dall'**AC 443 Faraone, dall'AC 307 Conte, dall'AC 344 Candiani e dell'AC 1461 Tenerini**. Anche la preferenza di fruizione riconosciuta al caregiver dall'**AC1426 Malavasi** non appare utile, in quanto dovrà essere la persona assistita a scegliere il fruitore, potendo anche privilegiare un ulteriore congiunto o parente con funzioni di sollievo per il caregiver principale o per alcune mansioni dedicate. Interessante l'estensione dei permessi ai lavoratori parasubordinati prevista dall'**AC 998 Ciani e dall'AC 159 Serracchiani**.

La stratificazione legislativa ha introdotto vari istituti relativamente alla scelta delle sedi di lavoro, come rilevato anche dall' **AC 998 Ciani e dall'AC 1461 Tenerini**; va pertanto definito un criterio ordinativo, delegandolo alla contrattazione collettiva di cui al D.lvo 81/2015.

Vanno previsti incentivi "ad hoc" per la contrattazione collettiva che introduca specifici istituti innovativi o integrativi rispetto alla normativa sia nell'organizzazione del lavoro (es. cessione dei permessi solidali con intervento aggiuntivo del datore di lavoro), con incentivo maggiorato per il lavoro agile, che nell'erogazione di servizi a supporto della conciliazione per i caregiver (es. welfare contrattuale che

preveda coperture assicurative per i caregivers, supporti per la gestione amministrativa di assistenti familiari, servizi di sollievo e altro) su esempio di quanto definito dall'art.25 Decreto Legislativo 80/2015. In tale direzione, molto interessanti le proposte **dell'AC 1690 Ciocchetti** in merito alla promozione di intese e accordi anche se viene posta la limitazione della sola flessibilità oraria, nonché la proposta **dell'AC 443 Faraone, dell'AC 159 Serracchiani e dell'AC 998 Ciani** che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova e sostenga intese del partenariato socio-economico, che andrebbe però definito con maggiore puntualità con riferimento alla rappresentatività a livello nazionale.

Auspicio un intervento chiarificatore della Corte di Giustizia Europea in tale senso, sarà opportuno dedicare un'attenzione specifica alla tutela dalle discriminazioni nell'ambiente di lavoro di tutte le diverse figure di caregiver "principale" e "secondario", estendendo il diritto agli "accomodamenti ragionevoli" anche ai caregiver, che possono essere oggetto di discriminazione per associazione. In tale direzione pare andare anche **l'AC 998 Ciani** con riferimento alle tutele antidiscriminatorie nel lavoro e **l'AC 1461 Tenerini**.

- Tutele previdenziali

La tutela previdenziale ed assicurativa rappresenta un aspetto molto rilevante nel sostegno al caregiver. Per questo motivo nella piattaforma unitaria di CgilCisl-Uil presentata a Governo e Parlamento abbiamo indicato sia la necessità di valorizzare il lavoro di cura a fini pensionistici sia di garantire maggiore flessibilità in uscita dal lavoro.

In particolare, ricordiamo la Proposta sindacale della Pensione contributiva di garanzia per chi ha iniziato a lavorare solo dal 1996 e non ha diritto all'integrazione al trattamento minimo, poiché rientra nel sistema contributivo puro per il calcolo della prestazione. Tale proposta valorizza, ai fini dell'importo della prestazione, anche i periodi di lavoro di cura, oltre ai periodi di lavoro retribuito, di formazione e di disoccupazione non indennizzati.

In relazione alla proposta **dell'AC 114 Panizzute dall'AC 344 Candiani** di inserimento nell'elenco delle professioni usuranti, si segnala che la normativa previdenziale richiede, per qualificare il soggetto quale lavoratore che svolge attività usurante, lo svolgimento del lavoro particolarmente gravoso e pesante per 7 anni negli ultimi 10 oppure per la metà della vita lavorativa.

- Fondo e finanziamenti

Tali interventi potranno essere definiti con maggiore precisione valutando nel dettaglio i target ipotizzati.

- Monitoraggio

Del tutto condivisibile la proposta di una Relazione alle Camere, come previsto dall'**AC 998 Ciani e dall'AC1426 Malavasi**. Ad essa dovrà essere affiancata la definizione di un processo partecipato con il partenariato socio-economico di valutazione e proposta, per un monitoraggio fattivo.